

3 20 09/01/2024

0,00 TYG24L000020000GG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TYG

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2023 addì 26 del mese di Ottobre in Paceco, alle ore 16:00, data di convocazione in seconda seduta, presso la sede operativa dell'associazione **Libera Associazione Parkinsoniani - Onlus**, a seguito di convocazione sono comparsi i signori soci: D'antoni Girolamo, Ficara Antonino, Caterina Blunda, Valerio Campo, Costa Salvatore, Lo Faso Salvatore, Valenti Giacoma in proprio e per delega di D'Amico Anna Maria, Virga Alberto in proprio e per delega di Abita Francesca, partecipano inoltre in video conferenza i seguenti soci: Ficara Vincenzo, Lombardo Giovanni, Ciaramita Caterina, Fundarò Luigi, Bevilacqua Maurizio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del nuovo statuto modello Associazione di promozione sociale ed avvio del procedimento d'iscrizione al RUNTS (registro unico ente del terzo settore);

2) varie ed eventuali

Ai sensi di statuto presiede la riunione il presidente sig. Girolamo D'Antoni, mentre viene chiamato a verbalizzare il sig. Lo Faso Salvatore

IL Presidente, convalidata la seduta per le presenze di cui sopra, passa alla discussione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente informa i soci che da confronto con il commercialista Dott. Angelo Irienti con studio in Erice Casa Santa via Cosenza n.111, è emerso quanto segue:

L'introduzione del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n.117 del 03 Luglio 2017) ha riordinato la disciplina che regola le organizzazioni non profit: in particolare, ha sancito gli obblighi che gli enti del Terzo Settore sono tenuti a rispettare ed ha elencato le agevolazioni fiscali applicabili a ciascuna tipologia di ente. La riforma inoltre ha imposto anche che tutti gli enti del Terzo settore siano sottoposti a controlli periodici, che accertino il perseguimento da parte degli stessi di finalità solidaristiche, la loro iscrizione al RUNTS, nonché il rispetto degli obblighi sanciti nel codice del Terzo settore. Tra le principali novità introdotte dalla riforma vi è poi la nascita del RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, uno strumento che riorganizza il sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e che racchiude al suo interno le loro principali caratteristiche. Nel registro unico vengono infatti indicate svariate informazioni di base riguardo gli enti, tra cui la denominazione, il codice fiscale, le generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che ricoprono cariche sociali, i rendiconti e i bilanci sociali.

Il RUNTS ha previsto **sette categorie di enti del Terzo settore**, e cioè:

1. Organizzazioni di volontariato
2. Associazioni di promozione sociale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 
3. Enti filantropici
 4. Imprese sociali
 5. Reti associative
 6. Società di mutuo soccorso
 7. Altri Enti del Terzo Settore

Dal momento che la riforma del Terzo settore non ha previsto una trasmigrazione automatica delle Onlus iscritte all'Anagrafe Unica verso il RUNTS, continua il Presidente D'Antoni, la L.A.P. ha **analizzato** accuratamente la **propria attività per poter scegliere** in maniera consapevole **a quale di queste categorie registrarsi**. Quindi, dal confronto con il Dott. Irienti è emerso che è necessario procedere ad una modifica dell'attuale statuto in base al decreto legislativo 117 del 2017, c.d. "Codice del terzo settore" ed altresì si è individuato nella forma giuridica dell'associazione di promozione sociale la categoria del terzo settore più consona alle finalità solidaristiche fino ad oggi svolte e previste per il prosieguo. A tal proposito, conclude il Presidente, si è predisposto un modello di statuto che si porta alla lettura dei presenti per un confronto tra i soci e delibera di approvazione.

I soci prendono atto della proposta del Presidente e dopo la lettura dello statuto modello Associazione di promozione sociale, all'unanimità

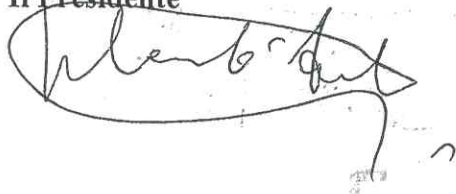
DELIBERANO

Di approvare l'ingresso nella categoria di Ente del Terzo Settore Associazione di promozione sociale e la variazione della ragione sociale dell'associazione da Libera Associazione Parkinsoniani O.N.L.U.S in Libera Associazione Parkinsoniani A.P.S. così come predisposto e consegnato ai soci per la relativa consultazione, che sostituisce integralmente il precedente e che sotto la lettera A viene allegato al presente verbale per formarne parte integrale, e pertanto propone ai soci di approvare il nuovo Statuto

Passando alla discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa invita i soci a deliberare la variazione della ragione sociale dell'associazione da **Libera Associazione Parkinsoniani O.N.L.U.S in Libera Associazione Parkinsoniani A.P.S.** autorizzando il Presidente del Consiglio Direttivo a provvedere alla comunicazione alle autorità competenti della predetta variazione.

Alle ore 17:25 dopo la lettura e la sottoscrizione del presente verbale l'assemblea viene sciolta.

Il Presidente



il Segretario



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Direzione Provinciale di Trapani

Ufficio Territoriale di Trapani

REGISTRATO *ai/ai/4* al N. *20* VOLUME SERIE 3

12. 4. 2010

φ

IL FUNZIONARIO

Firma

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Fabio Mammo Zagarella

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Libera Associazione Parkinsoniani A.P.S.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "**Libera Associazione Parkinsoniani A.P.S.**", da ora in avanti denominata "Associazione".^[1]

1.2 L'Associazione ha sede legale in Trapani.

1.3 Essa opera nel territorio della Provincia di Trapani, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ma vi è l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 L'associazione potrà istituire sezioni e/o sedi secondarie.

1.6 La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 14.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "A.P.S." o dell'indicazione di "Associazione di Promozione sociale"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "**A.P.S.**" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Libera Associazione Parkinsoniani A.P.S.**".

2.2 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale o l'acronimo "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopo, finalità e attività

3.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore dei soci, di una o più attività di interesse generale.

3.3 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.^[2]

Essa riunisce i malati del Morbo di Parkinson, del Parkinsonismo e delle patologie correlate ai Disturbi del movimento, loro parenti e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi.

3.4 Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei soci e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.5 L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, per migliorare la qualità della vita, contrastare l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine sia dei malati che dei loro familiari e quindi per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, si propone di svolgere le seguenti attività:

- diffondere informazione sulla malattia e le nuove cure;<sup>[L]
[SEP]</sup>
- organizzare momenti di incontro e confronto tra i familiari, gli ammalati e la collettività favorendo le relazioni di sostegno e la socializzazione;
- favorendo le attività ricreative e di svago (concerti, spettacoli, vacanze, gite, pranzi)
- organizzare eventi pubblici (seminari, convegni, conferenze);
- integrarsi con la struttura pubblica nel sensibilizzare l'opinione pubblica e i medici di medicina generale sulla visione globale della patologia; informare sulle attività dell'Associazione e creare contatti continuativi, critici e propositivi con tali operatori sanitari;<sup>[L]
[SEP]</sup>
- impostare relazioni con la Pubblica Amministrazione, le ASL, le Università, le Aziende ospedaliere e comunque con tutti i soggetti sia pubblici che privati in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- richiedere alle Autorità socio-sanitarie una presa in carico globale, multidimensionale e continuativa, con la predisposizione di un Piano di cura che veda il paziente coinvolto consapevolmente ed attivamente, nei limiti delle sue possibilità, all'interno di una rete unitaria di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, di supporto e affiancamento alla terapia farmacologica;
- curare le comunicazioni interne ed esterne a mezzo stampa, internet, radio e televisione per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica;
- confrontarsi sui programmi e collaborare con le analoghe associazioni già presenti sul territorio siciliano e nazionale e con le altre Associazioni che operano a favore di quanti sono colpiti da malattie neurodegenerative o da disabilità;
- offrire idee e nuove progettualità all'istituzione;
- sostenere la ricerca scientifica;
- farsi carico e portavoce delle aspettative e delle necessità dei malati e delle loro famiglie divenendone sul territorio locale il punto di collegamento e di riferimento;
- erogazioni di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3.6 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3.7 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3.8<sup>[L]
[SEP]</sup> Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3.9 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

4.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

5.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociali le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

5.2. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5.3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5.4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

a) **Soci fondatori:** sono gli ammalati del Morbo di Parkinson, del Parkinsonismo e delle patologie correlate ai Disturbi del Movimento che costituiscono e sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) **Soci ordinari:** sono gli ammalati del Morbo di Parkinson, del Parkinsonismo e delle patologie correlate ai Disturbi del Movimento che non rientrano nei criteri dei soci fondatori;

c) **Soci straordinari:** sono i familiari dei soci fondatori, dei soci ordinari, tutte le persone fisiche e il personale sanitario coinvolto a vario titolo nell'assistenza dei malati che, condividendo gli scopi dell'associazione, sottoscrivono la domanda di ammissione, ne accettano lo statuto;

d) **Soci sostenitori:** sono le persone fisiche, giuridiche e le associazioni che aderiscono alle finalità della associazione la cui ammissione deve essere accettata con decisione insindacabile del consiglio direttivo e contribuiscono con quota libera ed altri beni dell'attività dell'Associazione;

e) **soci benefattori:** sono gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che erogano all'associazione un contributo in denaro, beni mobili e/o immobili;

f) **Soci onorari:** sono coloro che si sono distinti nel campo della ricerca sulla malattia o abbiano conseguito particolari meriti nei confronti dell'associazione; la nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo con il limite di tre nomine per esercizio.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono e accettano le finalità perseguite e le attività dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, danno un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art.6 - Procedura di ammissione

6.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

6.2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

6.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad

attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

7.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

7.3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

7.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8- Cause di cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

8.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

8.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

8.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

9.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

9.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

10.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

10.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.ⁱⁱ

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- f) il Presidente Onorario, ove istituito.

11.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

12.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

12.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

12.4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

12.5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

12.7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

13.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

13.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

13.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

14.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

14.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

15.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

15.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

15.3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

15.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

16.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

17.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

17.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

17.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

17.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

17.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

17.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

17.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

17.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

18.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

18.3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

19.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

19.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

19.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

19.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

19.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

20.1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

20.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.ⁱⁱⁱ Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

20.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto^{iv} e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21- L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

21.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

21.2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

21.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

21.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

21.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

21.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

22.1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

22.2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

22.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

23.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

23.2. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

23.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

23.4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

23.5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

23.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

23.7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Art.24 – Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della APS.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

25.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

25.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

26.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

26.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

26.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

26.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

27.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

28.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:



- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

28.2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

29.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

29.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

30.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

30.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LIBERA ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI ONLUS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO PER ISCRIZIONE RUNTS
PACECO 26 OTTOBRE 2023 -Seconda convocazione

n		NOME	FIRMA
1	ABITA	FRANCESCA	DELEGA ALBERTO VIRGA
2	D'AMICO	ANNA MARIA	DELEGA GIACOMA VALENTI
3	D'ANTONI	GIROLAMO	Assente
4	FICARA	VINCENZO	Via Zoom
5	VIRGA	ALBERTO	Virga Alberto
6	BLUNDA	CATERINA	Caterina Blunda
7	NOVARA	GIUSEPPE	- Assente
8	ODDO	NICOLA	- Assente
9	CRISCENTI	SALVATORE	- Assente
10	PUGLIESE	AMERIGO GENNARO	Assente
11	D'ANTONI	MATTEO	Assente
12	ALTESE	SALVATORE	Assente
13	LOMBARDO	GIOVANNI	collegato via Zoom
14	LEO	GIUSEPPA	Assente
15	PALLOTTA	ROBERTO	Assente
16	GUIDOTTO	ANTONINO	Assente
17	CIARAMITA	CATERINA	collegato via Zoom
18	FUNDARO	LUIGI	collegato via Zoom
19	TODARO	GIANFRANCO	Assente
20	FRATERNALI	MARIA LAURA	Assente
21	BONGIORNO	GIUSEPPE	Assente
22	LO DUCA	DIANA MARIA	Assente

23	LO FASO	SALVATORE	Salvatore lo Ieri
24	COSTA	SALVATORE GIUSEPPE	Giuseppe
25	VALENTI	GIACOMA	Piaco - e Valenti
26	FICARA	ANTONINO	
27	MANTEGNA	NELLA MARINA	Manenti
28	BEVILACQUA	MAURIZIO SALVATORE	Collegete ve ZOOM
29	ATTILIO	CARDINALE	Manenti
30	VALERIO	CAMPO	Valerio Campo